

Il consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il correttivo del Codice contratti

Manutenzione con meno carte

Una progettazione semplificata per i lavori più leggeri

DI ANDREA MASCOLINI

Una progettazione semplificata per i lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Si allenta il divieto di appaltare i lavori sulla base di progetti diversi da quello esecutivo: una apertura è prevista per i progetti preliminari e definitivi approvati dalle stazioni appaltanti prima del 19 aprile 2016 (quando entrò in vigore il decreto 50/2016 - Codice dei contratti pubblici). Così come si potrà prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e ad essa non imputabili.

È stato approvato ieri in via preliminare dal consiglio dei ministri lo schema del primo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici che dovrà essere portato a termine entro il 19 aprile e sul quale si è svolta nei giorni scorsi (dalle 20 di venerdì 17 alle 24 di mercoledì 22 febbraio) la consultazione pubblica dei rappresentanti degli operatori economici. Il testo, che con tutta probabilità non differirà molto da quello sottoposto alla consultazione, sarà adesso trasmesso agli organi che per legge devono rendere i pareri. In base alla legge delega 11/2016 deve essere inviato quindi alla Conferenza unificata, al Consiglio di stato e alle Commissioni parlamentari competenti per materia (ambiente e lavori pubblici rispettivamente di Camera e Senato). Alla Conferenza unificata e al Consiglio di stato vengono dati 20 giorni per varare il parere, al Parlamento 30 giorni. Il tutto entro la scadenza del 18 aprile. Complessivamente il lavoro non è affatto semplice come è risultato chiaro anche dal dibattito

parlamentare svoltosi la scorsa settimana presso le commissioni riunite quando il ministro delle infrastrutture Graziano Delrio ha annunciato le principali novità del testo che, anche nel documento messo in consultazione pubblica sono state confermate. Una notevole apertura riguarda la possibilità di appaltare i lavori con il solo progetto definitivo in caso di netta prevalenza dell'elemento tecnologico o innovativo. Viene definita una soglia minima superata la quale è possibile procedere all'affidamento a contraente generale (almeno 150 milioni) e si toccano materie molto delicate come il subappalto, che sembrerebbe «facoltativo» cioè spetterebbe alle stazioni appaltanti decidere per ogni gara se ammetterlo o vietarlo; una disposizione molto controversa sulla quale il settore delle imprese è parti-

colarmente critico. In generale, sulla disciplina del subappalto si è discusso e si discuterà ancora anche per quanto riguarda la proposta, contenuta nel documento posto in consultazione pubblica, di tornare al limite del 30% sulla sola categoria prevalente è stato previsto perché, ha affermato Delrio una settimana fa, «c'è una sentenza della Corte europea». Per i servizi tecnici ormai sembrano consolidate le disposizioni che rendono vincolante il cosiddetto «decreto parametri» che definisce la base di gara per gli affidamenti di ingegneria e architettura e quelle che impediscono di subordinare il pagamento dei corrispettivi all'ottenimento del finanziamento dell'opera e, infine, quelle che vietano il pagamento dei corrispettivi con forme di sponsorizzazioni o con rimborsi di qualsiasi natura. Sul rating di impresa il Governo aveva già scelto di renderlo facoltativo e di rivedere l'attuale esclusivo collegamento del rating di impresa alla qualificazione, in luogo di un suo inserimento tra gli elementi di valutazione dell'offerta qualitativa. È stato portato al

49% il tetto del contributo pubblico nelle operazioni di finanza di progetto e per la qualificazione delle imprese si è portato a dieci anni l'arco temporale di considerazione dei requisiti e da tre a cinque anni il periodo per valutare la cifra d'affari in lavori quando si tratti di appalti oltre i 20 milioni. Per i requisiti di ammissione alla gara si specifica che in caso di consorzi e raggruppamenti temporanei si possa indicare le percentuali di possesso in capo ai consorziati o ai raggruppati, con la precisazione che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Eliminato il soccorso istruttorio a pagamento in ragione della causa pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia per contrasto con i principi di concorrenza previsti dal Trattato europeo.

© Riproduzione riservata

